

RG.N.11212 / 2018

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

Proc.n.11212/2018 R. Gen

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

Sindacato ricorrente: **OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) - Ferrovie** in persona del segretario provinciale di Roma, sig.Claudio Di Lisio con sede in Roma, via Di Porta San Lorenzo n.8, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.Lorenzo Franceschinis di Milano e dall'avv.prof. Salvatore Bellomia , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Gradisca n.7, come da procura allegata al ricorso telematico.

RICORRENTE

E

ITALO – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., con sede legale in Roma, viale del Policlinico n. 149/B, in persona del Procuratore Speciale dr. Francesco Micheli, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via delle tre Madonne, n. 8

RESISTENTE

Sciogliendo la riserva assunta alla udienza 4.5.2018 ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in via telematica ed iscritto in data 4.4.2018 il sindacato OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) – Ferrovie conveniva in giudizio ITALO Nuovo Trasporto Viaggiatori SPA avanzando le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza:*

1) Accertare e dichiarare antisindacale il comportamento di ItaloNuovo Trasporto Viaggiatori Spa descritto in narrativa e consistente nel mancato riconoscimento a Orsa Ferrovie e alle RSA della medesima del diritto di negoziare in favore dei propri associati e dei propri mandanti il nuovo contratto collettivo aziendale e in particolare nella sua esclusione dal tavolo di trattativa in corso con le altre OO.SS. sul rinnovo del contratto collettivo aziendale.

2) Conseguentemente ordinare a Italo NTV Spa la cessazione di tale comportamento, adottando ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale, e in particolare:

a- ordinare a Italo NTV Spa di riconoscere a Orsa Ferrovie e alle RSA della stessa il diritto di negoziare in favore dei propri associati e mandanti il contratto collettivo aziendale e di partecipare attivamente alla fase di trattativa in corso;



b- fissare a tal fine un termine ritenuto congruo per un incontro tra la resistente e la delegazione di Orsa Ferrovie per discutere sullo stato delle trattative in atto con le altre OO.SS. e sulle proposte di Orsa Ferrovie in merito al rinnovo del contratto collettivo aziendale.

c- ordinare a Italo NTV Spa di convocare Orsa Ferrovie alle prossime riunioni aventi ad oggetto la trattativa sul rinnovo del contratto collettivo, ove occorra anche a tavolo separato dalle altre OO.SS;

d- ordinare l'affissione in tutte le bacheche aziendali di copia dell'emanando provvedimento giudiziale al fine di rimuovere almeno parzialmente i danni all'immagine prodotti, nei confronti dei lavoratori, dall'esclusione di Orsa Ferrovie dalla trattativa.

3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge."

Deduceva al riguardo il sindacato ricorrente:

- che era diffuso su tutto il territorio nazionale con sedi stabilite in tutte le regioni ove svolgeva attività di difesa dei diritti dei lavoratori e di negoziazione delle condizioni di lavoro degli stessi;
- che aveva firmato il CCNL Mobilità e Attività ferroviarie per vari anni (CCNL del 20.7.2012 e CCNL del 16.12.2016);
- che ITALO spa aveva iniziato a svolgere attività di trasporto viaggiatori su rotaia nell'aprile del 2012 ma che già da due anni prima aveva iniziato a intrattenere relazioni sindacali con ORSA ferrovie;
- che in data 30.4.2010 le Parti avevano sottoscritto un verbale di incontro con il quale avevano avviato una trattativa diretta alla sottoscrizione dell'accordo sindacale aziendale che era proseguita con successivi incontri al termine dei quali il sindacato OR.SA aveva deciso di non sottoscrivere il Contratto Collettivo Aziendale perché in disaccordo su elementi fondamentali;
- che il citato Contratto Collettivo Aziendale era stato sottoscritto il 25.7.2011 dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e UGL Trasporti;
- che detto Contratto Collettivo aziendale di NTV spa del 25.7.2011 prevedeva: a) l'adesione della società al Protocollo sul nuovo CCNL della Mobilità; b) la collocazione della società nell'ambito del CCNL di categoria delle Attività Ferroviarie; c) la disponibilità di NTV a partecipare alle ulteriori fasi negoziali riguardanti il costituendo CCNL della Mobilità e il rinnovo del CCNL delle Attività ferroviarie (poi stipulati in data 20.7.2012, anche da ORSA);
- che detto Contratto Collettivo aziendale si componeva pertanto di una parte (denominata Allegato 1) costituita dal CCNL Mobilità nella parte dei testi identificati dalle parti collettive, ivi compresa OR.SA Ferrovie, il 30.9.2010;
- che pertanto il recepimento nel Contratto aziendale del 2011 della disciplina generale del CCNL AF, in particolare della parte delle relazioni Sindacali, già faceva di ORSA un soggetto stipulante;
- che OR.SA avendo acquisto nel frattempo 33 deleghe tra i lavoratori di ITALO con lettera del 1.7.2014 aveva comunicato a ITALO con lettera



- dell'1.7.2014 di essere in possesso dei requisiti ex art.19 L.300/1970 e aveva proceduto alla comunicazione dei nominativi delle proprie RSA;
- che ITALO aveva accettato la costituzione delle RSA di ORSA instaurando negli anni seguenti continue relazioni sindacali sia con il sindacato territoriale che con le RSA e sottoscrivendo l'accordo del 15.7.2015;
 - che attualmente ORSA ferrovie era il terzo sindacato in Italo per numero di iscritti (dopo Filt CCgil e Fit-Cisl);
 - che nel corso del 2018 ORSA era venuta a conoscenza che la società aveva convocato presso la sede di Roma le altre Organizzazioni sindacali presenti in azienda stipulanti il CCNL Mobilità e Attività ferroviarie per avviare le trattative per il rinnovo del contratto collettivo aziendale;
 - che in particolare con lettera del 15.2.2018 dopo aver già incontrato le OOSS Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fast, Italo spa aveva disposto un calendario di incontri con le citate OO.SS e con due RSA per ciascuna di loro al fine di trattare le varie parti del Contratto Collettivo da rinnovare;
 - che alla richiesta di immediati chiarimenti da parte del segretario nazionale di Orsa l'azienda aveva risposto che l'esclusione del citato sindacato era determinata dal fatto che Orsa non aveva sottoscritto il Contratto Aziendale scaduto ma che sarebbe stata ammessa alle trattative se avesse sottoscritto il contratto aziendale anche a contratto scaduto;
 - che in data 4.3.2018 il sindacato aveva immediatamente contestato detta esclusione e aveva avviato le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dal CCNL Mobilità;
 - che in data 8.3.2018 le altre organizzazioni sindacali emettevano un comunicato per dare conto ai lavoratori dell'avanzato stato delle trattative in corso;
 - che Orsa aveva ribadito alla società la sua richiesta di essere convocata con urgenza per la discussione del rinnovo contrattuale.

Premessi tali fatti deduceva che l'esclusione di Orsa dalle trattative in corso per il rinnovo del contratto collettivo aziendale destinato a regolare i rapporti di lavoro tra i dipendenti ed Italo spa e quindi anche dei lavoratori iscritti ad Orsa costituiva condotta antisindacale sotto molteplici punti di vista.

Deduceva la violazione del testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014 e delle clausole del CCNL Mobilità Attività ferroviarie applicato da Italo e sottoscritto anche da Orsa

In particolare evidenziava che secondo il testo Unico della rappresentanza il nuovo contratto aziendale avrebbe avuto efficacia nei confronti di tutti i dipendenti di Italo ivi compresi i lavoratori iscritti ad Orsa e che detto contratto avrebbe dovuto essere approvato dalle RSA che invece non erano state convocate al tavolo delle trattative.

Deduceva che avendo Orsa sottoscritto il CCNL Mobilità, richiamato dal contratto aziendale, la stessa aveva diritto ad essere convocata in sede di trattative per il rinnovo del CCA.



Deduceva la sussistenza del diritto del sindacato a partecipare alle trattative secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale 178/2015.

Deduceva la sussistenza della significativa rappresentanza di Orsa all'interno di Italo e quindi il suo diritto a partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto aziendale richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza 231/2013.

Deduceva l'illegittimità del comportamento di Italo che aveva subordinato la partecipazione di Orsa alle trattative alla sottoscrizione del contratto aziendale ormai scaduto.

Si costituiva ITALO contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Deduceva di essere stata associata ad Unindustria solo per gli anni 2014, 2015 e 2016 e di non essere mai stata associata ad alcuna organizzazione datoriale prima del 2014 e dopo il 31.12.2016 operando nell'ambito delle relazioni sindacali come soggetto autonomo..

Confermava che nel 2010 aveva avviato il confronto con le OO.SS per la definizione a livello aziendale del contratto collettivo aziendale e che Orsa aveva preso parte alle trattative decidendo di non sottoscrivere l'accordo conclusivo. Precisava che detta regolamentazione era destinata a trovare applicazione in via sperimentale.

Contestava che Italo avesse mai applicato il CCNL Mobilità limitandosi a recepire solo singole previsioni contrattuali del citato CCNL come primo riferimento essendo l'azienda in fase di start up.

Deduceva che anche successivamente alla scadenza del citato contratto collettivo le parti avevano continuato a dare attuazione al contratto scaduto del 2011 e non al CCNL Mobilità. Richiamava al riguardo l'accordo del 21 gennaio 2016 e l'accordo del 20.1.2017 e del 17.2.2017.

Confermava di aver avviato stabili relazioni industriali con Orsa che si erano concretizzate in intese di natura gestionale rispetto alle quali gli interlocutori della società erano predeterminati a livello normativo.

Precisava altresì che tutte le trattative con Orsa si erano concordemente svolte in forma separata rispetto a quelle con le altre OO.SS. .

Deduceva che agli inizi del 2018 era stato avviato un confronto ricognitivo del complesso assetto contrattuale vigente dal 211 propedeutico alla discussione sul suo rinnovo non avendo il contratto scaduto una disciplina organica ed essendo tali incontri volti a determinare una sistemazione organica del frammentario corpus di accordi e pattuizioni.

Evidenziava che per tale motivo il confronto era stato avviato solo con le organizzazioni che avevano firmato il contratto oggetto della riorganizzazione organica che rappresentavano peraltro la maggioranza dei lavoratori dell'azienda.

Deduceva pertanto che nessuna violazione vi era stata del TU della rappresentanza sindacale avendo Italo comunicato la sua disdetta il 31.12.2016. Contestava comunque l'esistenza di un obbligo a trattare con Orsa nella presente fase non avendo avviato una trattativa sul rinnovo del Contratto



aziendale ma solo una serie di incontri propedeutici alla riorganizzazione della struttura dell'accordo ormai scaduto.

Deduceva che comunque gli accordi sindacali sottoscritti dalle OO.SS. che rappresentavano la maggioranza dei lavoratori in azienda avevano efficacia anche nei confronti dei lavoratori che risultavano iscritti ad una organizzazione sindacale minoritaria.

Precisava che l'art.1 dell'Allegato 2A del Contratto collettivo aziendale individuava specificamente i soggetti della contrattazione aziendale nelle "parti stipulanti il presente contratto".

Deduceva l'irrelevanza della sentenza n.178/2015 della Corte Costituzionale che si riferiva al pubblico impiego e alla normativa del d.lgs165/2001 che non trovava applicazione nel campo del lavoro privato dove sussisteva il principio della libertà autonomia negoziale e della libertà sindacale.

Contestava poi la sussistenza della rappresentatività dedotta da ORSA che non risultava provata e che non poteva essere determinata sulla base del TU del 2014.

Evidenziava che la società si era limitata ad invitare ORSA ad aderire al contratto ma senza imporre al sindacato alcuna pregiudiziale.

Deduceva che ORSA non aveva partecipato alla trattativa del contratto collettivo aziendale ma che aveva partecipato solo al primo incontro e che pertanto la stessa non aveva alcun diritto a partecipare anche alle trattative del successivo.

In via subordinata evidenziava che comunque l'eventuale partecipazione di ORSA alle trattative avrebbe dovuto essere disposta con tavoli separati avendo detto sindacato partecipato sempre alle trattative su tavoli separati .

Sentite la parti e i loro difensori il giudice si riservava.

È documentato che ORSA ha sottoscritto il CCNL Mobilità e che parte di detto CCNL è stato recepito nel contratto collettivo aziendale di Italo del 2011.

Parte resistente contesta l'efficacia nei suoi confronti del TU della Rappresentanza sindacale del 10.1.2014 non aderendo più a UNINDUSTRIA dal 1.1.2017 come documentato dalla lettera di recesso dalla citata associazione allegata sub documento 1.

Tuttavia, malgrado tale recesso è documentato oltre che pacifico che ITALO riconosca il sindacato ORSA avendo l'azienda accettato la costituzione delle RSA di detto sindacato ed avendo sottoscritto degli accordi aziendali con il citato sindacato (accordo del 17.4.2015, del 15.7.2015, del 20.12.2016 del 9.2.2017 allegati da entrambe le parti).

Inoltre il verbale di incontro del 30.3.2010 prova come il sindacato ORSA abbia partecipato alle trattative per il contratto collettivo aziendale trattative concluse senza che detto sindacato sottoscrivesse il ciato contratto (allegato 1 parte ricorrente).

La documentazione sopra richiamata prova pertanto come sia prima del gennaio 2014 che successivamente al 31.12.2016 Italo abbia riconosciuto la rappresentatività del sindacato ORSA e lo abbia coinvolto sia nella fase di



trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale del 2011 sia in accordi negoziali successivi alla avvenuta scadenza del citato contratto collettivo.

Ininfluyente è quindi il recesso di Italo da UNINDUSTRIA, posto che comunque ai sensi dell'art.19 L.300/1970 l'azienda ha riconosciuto il sindacato ORSA come significativamente rappresentativo ed ha infatti riconosciuto la costituzione delle RSA del citato sindacato.

Al riguardo pertanto il rifiuto dell'azienda di consentire la partecipazione di ORSA FERROVIE alle trattative già iniziate per il rinnovo del contratto collettivo aziendale si configura come ingiustificato e antisindacale alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza 231/2013.

E' infatti vero che l'art.39 Cost. riconosce la libertà sindacale sia ai lavoratori, che la esercitano mediante le rappresentanze sindacali, sia ai datori di lavoro e che detta libertà si estrinseca sia in senso positivo che in senso negativo. La garanzia dell'art.39 Cost riconosce il diritto da parte dei lavoratori di elaborare proposte rivendicative e strategie negoziali e da parte dei datori di lavoro si scegliere se avviare o meno la trattative. Entrambe le parti poi in virtù del richiamato principio costituzionale possono scegliere se sottoscrivere o meno un accordo.

Tuttavia deve ritenersi in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati il comportamento del datore di lavoro che abbia deciso di avviare una determinata trattativa per il rinnovo del contratto selezionando arbitrariamente le controparti sindacali da ammettere alla citata trattativa. Tale comportamento costituisce infatti un distorto utilizzo della libertà negoziale pur riconosciuta dai principi costituzionali sopra richiamati. Tali conclusioni sono confermate dai principi richiamati dalla Consulta che ha precisato: *"Infatti, nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.*

Risulta, in primo luogo, violato l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.

E se, come appena dimostrato, il modello disegnato dall'art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all'art. 39, primo e quarto comma, Cost., per il contrasto



che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.

La quale, se trova, a monte, in ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell'art. 28 dello Statuto nell'ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative, si scontra poi, a valle, con l'effetto legale di estromissione dalle prerogative sindacali che la disposizione denunciata automaticamente collega alla sua decisione di non sottoscrivere il contratto. Ciò che si traduce, per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum.

8.– Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. ” (Corte Cost. 231 del 3.7.2013).

Tale pronuncia è successiva alla sentenza della Corte di Cassazione n.14511 del 30.6.2013 richiamata da parte resistente le cui conclusioni sono dunque superate dalla interpretazione dell'art.19 Statuto dei lavoratori dalla fornita dalla Corte Costituzionale.

Priva di pregio è poi l'assunto della resistente che gli attuali incontri con i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo aziendale sarebbero limitati alla definizione di uno schema organico di contratto e che successivamente sarebbe stato aperto il confronto anche con la organizzazione resistente.

Infatti tale assunto non è provato ed anzi è contraddetto dai comunicati che le altre OOSS hanno fatto ai lavoratori dalle stesse rappresentate sullo stato delle citate trattative (doc. 8 parte ricorrente).

Inoltre è evidente che anche la struttura del nuovo contratto collettivo aziendale deve essere necessariamente oggetto di un confronto tra le parti.

Sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale pertanto l'esclusione del sindacato ricorrente dalle trattative avviate appare un grave comportamento antisindacale .

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Deve quindi essere ordinata la cessazione della condotta antisindacale e la convocazione delle delegazioni di Orsa alla trattativa in corso anche su tavoli separati. Il presente provvedimento deve poi essere affisso sulle bacheche aziendali per giorni 15.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso dichiara l'antisindacabilità della condotta tenuta da ITALO Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consistente nel mancato riconoscimento a ORSA Ferrovie e alle RSA della medesima del diritto di negoziare in favore dei propri associati e dei propri mandati il nuovo contratto



collettivo aziendale e in particolare nella sua esclusione dal tavolo di trattativa in corso con le altre OO.SS. sul rinnovo del contratto collettivo aziendale e per l'effetto ordina a Italo NTV S.p.A. la cessazione di tale comportamento e di fissare un incontro entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con la delegazione di Orsa ferrovie per discutere sullo stato delle trattative in atto con le altre OO.SS e sulle proposte di Orsa ferrovie in merito al rinnovo del contratto collettivo nonché di far partecipare Orsa ferrovie alla trattativa sul rinnovo del contratto collettivo aziendale anche su tavoli separati.

Ordina l'affissione del presente provvedimento sulle bacheche aziendali per un periodo di 15 giorni.

Condanna Italo NTV S.P.A. al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano in €3.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese (15%) e oltre IVA e CPA

Si comunichi.

Roma,6.5.2018

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

